

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA
DI AVELLINO**

Estratto dal Registro delle deliberazioni

DETERMINAZIONE
COMMISSARIALE

VERBALE N. 115

DEL 06.03.2015

OGGETTO: Giudizio eredi
D'Angerio / IACP e Comune di
Serino.

Approvazione e integrale
accettazione della transazione
sottoscritta e ratifica
dell'operato sin qui svolto dal
legale avv. Antonio Castellano.

L'anno duemilaquindici.....

il giorno del mese

di..... alle ore in

Avellino, nella Sede dell'Istituto Autonomo per le Case
Popolari della Provincia di Avellino,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

assistito dal Direttore con le funzioni di segretario;

PREMESSO CHE:

- in forza di sentenza n. 1765/2000 del Tribunale di Avellino, l' IACP della Provincia di Avellino veniva condannato, in solido con il Comune di Serino, al pagamento in favore del Sig. D'Angerio Renato della somma di € 244.583,03, oltre rivalutazione ed interessi a far data dal 24.07.1995 fino al soddisfo, nonché delle spese del giudizio liquidate in € 8759,10 oltre iva e cap come per legge;

- deceduto il sig. D'Angerio Renato, il sig. Raffaele D'Angerio, in proprio e quale procura-tore dei propri germani Dario, Silvio e Claudio D'Angerio, notificato l'atto di precetto, ed espletata l'azione esecutiva mobiliare si vedeva assegnata, con ordinanza del giudice dell'esecuzione del 28.02.2003, la somma di € 386.168,61; la Banca d'Italia, filiale di Avellino, pagava come da ordinativi di pagamento nn. 6 e 7 del 22.04.2003, la somma di € 437.508,48.

- avverso la citata sentenza proponeva appello l'IACP, con atto di citazione notificato il 30.11.2001 al Comune di Serino ed al sig. Raffaele D'Angerio, in proprio e quale pro-curatore dei propri germani Dario, Silvio e Claudio D'Angerio ;

- la Corte territoriale con Sentenza n. 3453/2005 resa il 21.10/17/12/2005 in accoglimento del gravame proposto, dichiarava che nulla era dovuto dall'IACP della Provincia di Avellino al sig. Raffaele D'Angerio, riconoscendo di

fatto la carenza di legittimazione passiva dell'Istituto, per essere passivamente legittimato il solo Comune di Serino.

- essendo restate prive di riscontro le richieste di restituzione delle somme pagate per effetto della ricordata esecuzione mobiliare, lo IACP della provincia di Avellino si vedeva costretto a citare dinnanzi al Tribunale di Avellino gli eredi D'Angerio, onde ottenere, in virtù della sentenza resa dalla Corte territoriale con la quale veniva modificata la sentenza di prime cure, la restituzione della somma di € 437.508,48 oltre interessi dall'incasso all'effettivo soddisfo.

- con Sentenza n. 338/2011 resa all'esito di detto ultimo giudizio, il Tribunale di Avellino - Giudice Dott. Sossio Pellicchia - il 4.03.2011, condannava il Sig. Raffaele D'Angerio, in proprio e quale procuratore, a pagare allo IACP della provincia di Avellino la somma di 437.508,48 , oltre interessi al tasso legale dal 22.4.2003 al soddisfo; Lo stesso veniva, altresì, condannato a pagare all'attore Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Avellino le spese di lite, liquidate in € 820,00 per esborsi, € 1.400,00 per diritti ed € 6.000,00 per onorari oltre iva, cap e rimborso forfetario come per legge.

- avverso la prefata Sentenza n. 3453/2005 della Corte di Appello di Napoli, i germani D'Angerio proponevano ricorso per Cassazione; In detto giudizio la Suprema Corte, in accoglimento del secondo motivo del prefato mezzo di gravame, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte di Appello di Napoli in altra composizione, " che si uniformerà, nel determinare la misura del risarcimento e della indennità di espropriazione, alla nuova situazione giuridica creatasi a seguito delle richiamate sentenze della Corte Costituzionale, facendo riferimento in ogni caso, vale a dire per la determinazione sia del risarcimento del danno che dell'indennità di occupazione , al valore venale del bene per assicurare il ristoro integrale".

- in seguito alla menzionata pronuncia della Corte Suprema, dunque, I sig,ri D'Angerio notificavano allo IACP della Provincia di Avellino ed al Comune di Serino, in persona del Sindaco L.r.p.t., atto di citazione per la riassunzione ex art. 392 c.p.c. della causa a seguito del ricordato rinvio e concludevano affinché " l'adita Corte, in applicazione del principio enunciato dalla cassazione con sentenza 8128/2010: a) accertasse quanto dovuto a D'Angerio a titolo di risarcimento del danno per la perdita del bene espropriato, da quantificarsi secondo il valore venale, dunque secondo i valori quantificati dalla CTU già acquisita agli atti da parte della Corte di Appello nella precedente fase processuale, per un importo di 264.430,06 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo; ove non si ritengano sufficienti tali risultanze, procedendo alla nomina di nuova CTU per detta determinazione; e sempre in applicazione del principio enunciato dalla cassazione, accertasse quanto dovuto ai D'Angerio a titolo di indennità di occupazione legittima per l'intero periodo in cui essa si è protratta; c) conseguentemente condannasse il Comune di Serino e l'IACP della Provincia di Avellino, con vincolo solidale o quello solo ritenuto responsabile, al pagamento in favore dei D'Angerio del risarcimento dei danni subiti per la perdita del bene nella misura innanzi indicata o a quella diversa quantificata a mezzo CTU."

-si è concluso, con il passaggio in giudicato della sentenza n. 21212012 della Corte di appello di Napoli, il giudizio di riassunzione vertito tra i proprietari del suolo, eredi D'Angerio, ed il Comune di Serino relativo all'espropriazione del terreno in agro di Serino, loc. S. Sossio, finalizzata alla realizzazione di alloggi ERP di proprietà dell'IACP della Provincia di Avellino.

- per effetto di tale pronuncia il Comune è stato condannato al pagamento delle somme dovute ai proprietari a titolo di risarcimento dei danni da occupazione acquisitiva a seguito della irreversibile trasformazione dei terreni in questione nonché del deposito alla Cassa DD ePP, delle somme quantificate in sentenza per la "giusta indennità di occupazione legittima";;

- come si desume dalla detta sentenza, il Comune ha provveduto all'esproprio in nome e per conto dell'IACP di Avellino, il quale, dopo avere approvato il progetto esecutivo per la costruzione di detti alloggi a mente della legge n. 865/71, non si era dichiarato indisponibile ad accettare la delega delle operazioni di esproprio ed aveva chiesto al Comune di Serino l'impegno a pervenire alla espropriazione per p.u. dei terreni in questione obbligandosi al pagamento del costo di acquisizione e di occupazione delle aree. -che, pertanto l'IACP, ai sensi dell'art. 35, 8° comma, lett. a della legge n. 865 del 1971, è obbligato a corrispondere al Comune di Serino l'indennità di occupazione legittima e quelle di esproprio derivanti da un corretto iter ablativo escludendosi quelle maggiorazioni determinate dal ritardo nell'espletamento del ricordato iter ;

- i ritardi nell'espletamento dell'attività ablativa curata dal Comune di Serino hanno comportato la lievitazione sia della valutazione dei beni che della durata dell'occupazione legittima senza alcuna responsabilità dell'IACP che, come detto, non ha accettato deleghe all'esproprio;

- l'indennità è stata determinata, in guisa definitiva, dalla richiamata sentenza della Corte di appello di Napoli in euro 234.123,00, per il periodo dal 24.7.86 al 24.7.96 per cui residua in capo al Comune di Serino il diritto ad ottenere il rimborso della somma afferente alle indennità di occupazione ed esproprio derivanti da un corretto iter ablativo;

- la somma di € 234.123,00 è stata ritualmente e tempestivamente depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti giusta quanto stabilito dalla sentenza della Corte di appello.

- l'Istituto Autonomo Case Popolari, in forza della prefata sentenza n. 338/2011 re-sa (nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di restituzione delle somme) dal Tribunale di Avellino, Giudice Dott. Sossio Pellicchia, il 4.03.2011 dapprima notificava agli eredi D'Angerio atto di precetto e, successivamente, operava con procedura esecutiva mobiliare il pignoramento, presso i terzi pignorati Comune di Serino e Cassa depositi e prestiti, delle somme dovute e debende ai D'Angerio; in detta procedura, attualmente, rinviata al 16.3.2015 per consentire al comune di Serino la integrazione, come so dirà infra, della dichiarazione, si sono costituiti gli eredi d'Angerio, prima formulando opposizione e, successivamente aderendo all'assegnazione.

- avverso l'atto di precetto innanzi menzionato, in concomitanza con la procedura esecutiva appena ricordata, gli eredi D'Angerio proponevano opposizione dinanzi al Tribunale di Napoli;

- in detto giudizio avente ad oggetto la citata opposizione (R.G.N. 1588012011 - G.U. Dott.ssa Carbone), si costituiva lo IACP chiedendo il rigetto della stessa ed il Giudice respingeva - con provvedimento del 12.5.2012- la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo giudiziale azionato, avanzata dai germani D'Angerio, mentre veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni; precisate le conclusioni e trattenuta la causa a sentenza, il Giudice con propria ordinanza rimetteva la causa sul ruolo ritenendo che dovesse essere provato il passaggio in giudicato della sentenza della Corte

d'appello e rinviava al 13.2.2015; in detta udienza per assenza del giudice la causa veniva nuovamente rinviata dal sostituto all'Udienza del 3.9.2015 per la precisazione delle conclusioni.

- il Comune, terzo pignorato, con propria dichiarazione del 15.4.2014, ha dichiarato di essere debitore nei confronti dei Sigg. D'Angerio della somma di Euro 368.573,, 75 per indennità di occupazione e di euro 506.623,15 per risarcimento del danno , e di aver depositato la somma di euro 368.573,, 75 presso la Cassa depositi e Prestiti;

- in occasione dell' insediamento del Commissario ad acta , è emerso che il Comune di Serino , per effetto del mutuo contratto e finalizzato al pagamento del dovuto ai Sigg. D'Angerio, dispone, oltre a quella depositata, dell'ulteriore somma di Euro 200.000,00 (duecentomila) circa a tanto sollecitato anche dal Giudice dell'esecuzione che come detto ha concesso un termine a tal fine;

- il Comune di Serino si impegna , così come richiesto dall'IACP anche con nota del 22.9.2014, a trasmettere , nei termini e forme di legge, dichiarazione integrativa di quella del 15.4.2014, con la quale riconosce la ulteriore disponibilità di somme dal terzo (Comune di Serino) dovute ai D'Angerio, trasmettendola, come previsto in legge, al creditore precedente IACP ovvero depositando in udienza tale dichiarazione;

CONSIDERATO

che l'avv. Castellano difensore incaricato, della difesa dell'Ente, al fine di evitare un oneroso giudizio dall'esito non facilmente prevedibile dato il tempo trascorso, a tanto autorizzato dall'IACP in seguito alla nota del Comune di Serino che richiedeva la corresponsione dell'intera somma per come innanzi riconosciuta per indennità di occupazione, in data 17.11.2014 ha inoltrato una proposta di puntazione di accordo da stipulare tra lo IACP e il Comune di Serino, assunta al prot. IACP al n. 13767 del 18.11.2014, con la quale si dovrebbe stabilire che:

1.-L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Avellino si obbliga a corrispondere al Comune di Serino la somma di euro 160.000,00, così transattivamente determinata, quale rimborso dell'indennità di occupazione, di espropriazione e di qualsiasi altra indennità e/o titolo afferente all'iter ablativo e/o a risarcimento di danni a cui il solo Comune risulta condannato senza accessori, non dovuti data l'imputabilità del ritardo al Comune di Serino.

2.-Il pagamento della somma dovrà avvenire entro i quindici giorni successivi all'incasso di tutte le somme richieste con pignoramento presso terzi , comprese quelle di cui alla dichiarazione integrativa relativa agli ulteriori 200.000,00 (duecentomila) euro circa nonché quella di euro 368.573,75 depositata dal Comune di Serino presso la Cassa Depositi e prestiti giusta l'anzidetta sentenza della Corte di appello di Napoli, o alternativamente, a decorrere dall'incasso delle somme portate dall'ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione forzata incoata dall'Istituto con il ricordato atto di pignoramento presso terzi notificato dall'istituto al Comune di Serino in data 2 aprile 2014, riscontrato con la dichiarazione del Terzo, Comune di Serino del 15.4.2014, che, come espressamente previsto, andrà opportunamente integrata.;

che con nota prot. 13779 del 18.11.2014, a firma del Direttore Generale, l'avv. Castellano veniva autorizzato a sottoscrivere l'atto transattivo con il Comune di Serino, in nome e per conto dell'Istituto, nei termini della puntazione di accordo di cui sopra;

che all'udienza del 23.2.2015, è stato richiesto un breve rinvio sia per consentire al Comune di Serino di depositare la dichiarazione integrativa e sia per consentire sia allo IACP che al Comune stesso di perfezionare l'accordo transattivo assunto al prot. IACP al n. 13767 del 18.11.2014;

che a tal fine l'udienza è stata rinviata al 16.3.2015;

che si rende quindi necessaria l'approvazione e l'integrale accettazione della puntuazione di cui sopra, con la conseguente formalizzazione di incarico finalizzato alla transazione e di ratificare l'operato sin qui svolto;

Sentito il parere favorevole del Direttore Generale;

DETERMINA

1) la premessa che qui si intende integralmente riportata e trascritta, è parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

2) autorizzare, come con il presente atto autorizza, l'avv. Antonio Castellano dello Studio Associato Avv.ti Antonio e Francesco Castellano a sottoscrivere apposito atto transattivo con il Comune di Serino nei termini di cui all'atto di puntuazione sottoscritto dallo stesso avvocato Castellano che, ratificato in ogni sua parte, viene allegato alla presente per formarne parte integrale e sostanziale, con promessa di rato e valido;

3) la presente determina diverrà operativa non appena il Comune di Serino avrà assunto analogo impegno con proprie determina;

4) le spese della presente fase transattiva si intendono interamente compensate tra il Comune di Serino e l'IACP;

5) trasmettere agli Uffici per gli adempimenti connessi.

=====

VISTO

Per la legittimità

IL DIRETTORE GENERALE

ing. Antonio GUASTAFERRO

=====